

Prot. n°

**Convenzione per l'affidamento di un  
incarico annuale di consulenza sulla  
gestione del personale**

TRA

L'A.S.E.T. S.P.A. AZIENDA SERVIZI SUL  
TERRITORIO (Committenza), con sede in Fano, Via  
E. Mattei, 17 iscritta al registro delle imprese  
di Pesaro, rappresentata dal Presidente Dott.  
Giovanni Mattioli, nato a Fano (PU) il 03.02.1949  
C.F. MTT GNN 49B03 D488Y, in virtù dei poteri  
conferiti con Delibera n° 111 del 08.11.2007;

E

Il dott. CARLO GAMBACCINI (Professionista), nato  
a Pergola (PU) il 26.10.1957 con studio in Fano,  
Via Castelfidardo, 7, C.F.: GMB CLR 57R26 G453Q  
- P.I. n° 00127088888, iscritto dal 1987 presso  
l'Albo dei Consulenti del Lavoro di Pesaro e  
Urbino al n. 236 d'ordine;

Premesso che

- Con deliberazione del C.d.A. ASET S.p.A. n°34 del 31.03.2009, viene avviato il procedimento per l'acquisizione dell'incarico professionale in epigrafe;
- Che con nota prot. 5818 del 09.07.2009 viene nominato il Dott. Roberto Pallotti Responsabile unico del procedimento per la selezione del prestatore;
- Che il R.U.P. con deliberazione del C.d.A. ASET S.p.A. n°74 del 16.07.2009, procede alla ratifica della selezione e affida al professionista in epigrafe che accetta, l'incarico annuale di assistenza e consulenza in materia di lavoro come di seguito disciplinato:

- 1) Il Professionista si impegna, a svolgere i compiti, le funzioni e le attività professionali connesse alla consulenza del lavoro e relativi adempimenti obbligatori. La consulenza include l'assistenza usuale in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e relazioni sindacali, nonché la consulenza da prestarsi in sede di visite

ispettive od accertamenti, nelle controversie di lavoro in sede giudiziale od extragiudiziale, compresa l'analisi e lo studio di problematiche specifiche attinenti la materia della consulenza del lavoro e le conseguenti determinazioni in merito alle possibili soluzioni.

L'incarico comprende altresì la indicazione di pareri scritti sia in merito alla corretta applicazione di normative contrattuali e di legge e sia in sede di elaborazione e calcolo delle paghe.

La Committenza si impegna a mettere a disposizione del consulente la documentazione necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni, mettendo a disposizione, previa autorizzazione se del caso, di tutti gli atti e documenti occorrenti all'esperimento della prestazione professionale.

- 2) La presente convenzione avrà la durata di anni uno a far data dalla stipula e non è rinnovabile. La stessa potrà essere rinnovata, agli stessi prezzi patti e

condizioni per una ulteriore annualità previa determinazione dell'Organo esecutivo della Committenza.

- 3) L'incarico viene regolato dagli artt. 2230 e seguenti del Codice civile. Il Professionista dovrà svolgere la propria attività in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione né di orario nei confronti della Committenza.
- 4) Il Professionista garantisce l'assoluta segretezza dei dati forniti dalla Società e si impegna a presentare relazione periodica semestrale sullo stato delle pratiche;
- 5) Il Professionista viene esplicitamente esonerato dalla Committenza da ogni responsabilità in caso di inesattezza o incompletezza o non veridicità dei dati e dei documenti consegnati per l'elaborazione;
- 6) Il compenso onnicomprensivo annuo riferito a tutte le attività di cui al punto 1) viene

fissato in 4.500 euro/anno IVA e C.N.P.A.  
esclusa e verrà liquidato in due soluzioni di  
pari importo previa presentazione della  
relazione periodica semestrale sullo stato  
delle pratiche di cui al punto 4, Il  
pagamento avverrà dietro presentazione delle  
singole fatture redatte nelle norme di legge  
a 30 gg. d.f.f.m..

Fano, 17.07.2009

Dott. Carlo Gambaccini

Dott. Giovanni Mattioli

.....

.....